

STATUTO

TITOLO I

Denominazione – Sede - Durata

ART. 1

È costituita, a norma degli articoli 36 e seguenti del Codice civile e del D.Lgs. 117/2017 (nel seguito anche CTS) l'associazione di promozione sociale denominata **"DIRE e FARE"**.

A decorrere dalla avvenuta iscrizione nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), l'acronimo "APS" dovrà essere inserito nella denominazione e, da tale momento, **la denominazione dell'Associazione diventerà in via automatica, la seguente:**

"DIRE e FARE APS".

Nel seguito del presente Statuto, l'Associazione **"DIRE e FARE APS"** per brevità sarà chiamata "Associazione".

ART. 2

L'associazione ha sede in Sansepolcro (AR), Viale Armando Diaz n. 36.

Per il migliore conseguimento degli scopi dell'associazione possono essere istituite sedi secondarie, sia in Italia che all'estero; la variazione nello stesso Comune non dà luogo alla modifica del presente Statuto.

ART. 3

La durata dell'Associazione è illimitata, e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

TITOLO II

Scopo - Oggetto

ART. 4

L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa è apolitica, non ha alcun scopo di lucro e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 che segue, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, o delle persone aderenti agli enti associati (art. 35 D.Lgs. 117).

ART. 5

L'Associazione esercita ed organizza le seguenti attività, secondo quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del presente statuto:

* attività di interesse generale;

* attività complementari e attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale;

* attività di raccolta fondi.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza in via principale e in modo prevalente attività di interesse generale secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni.

In particolare, esercita e organizza le seguenti attività:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla Legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) prestazioni sociosanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

c) promuove e incentiva il dibattito e l'azione pubblica e istituzionale in merito al welfare di comunità e alle pratiche di mutuo aiuto e solidarietà, anche attraverso la creazione di reti di enti e associazioni per favorire lo sviluppo di comunità solidali e accoglienti;

L'associazione opera anche nel settore psico-educativo, nonché in quello della tutela dei diritti civili, per il perseguimento, in via esclusiva, di informazione, formazione, prevenzione e riabilitazione ed ha per scopo:

- a) la tutela e la promozione della salute psicofisica e prevenzione del disagio in generale;
- b) le attività di tutela, prevenzione e sostegno rivolte alle fasce deboli in genere, a situazioni di non autosufficienza, disagio e svantaggio sociale in genere;
- c) la tutela della salute degli utenti, disabili e no;
- d) la creazione, l'organizzazione e/o la gestione di progetti volti all'individuazione di scelte e strategie per un adeguato inserimento scolastico, sociale e lavorativo;
- e) la creazione, l'organizzazione e/o la gestione di progetti per lo svolgimento di attività rivolte all'inserimento sociale degli utenti con e senza disabilità;
- f) la realizzazione, l'organizzazione e/o la gestione di laboratori tecnologicamente avanzati atti ad un migliore recupero psico-educativo, motorio e cognitivo dell'utente;
- g) la realizzazione, l'organizzazione e/o la gestione di progetti di sostegno alla genitorialità;
- h) la realizzazione di attività di formazione del personale docente e non nei seguenti ambiti:

AMBITI TRASVERSALI: Didattica e metodologie; Metodologie e attività laboratoriali; Innovazione didattica e didattica digitale; Didattica per competenze e competenze trasversali; Gli apprendimenti.

AMBITI SPECIFICI: Educazione alla cultura economica; Orientamento e Dispersione scolastica; Bisogni individuali e sociali dello studente; Problemi della valutazione individuale e di sistema; Alternanza scuola-lavoro; Inclusione scolastica e sociale; Dialogo interculturale e interreligioso; Gestione della classe e problematiche relazionali; Conoscenza e rispetto della realtà naturale e ambientale; Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; Sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media; Cittadinanza attiva e legalità; Didattica delle singole discipline previste dagli ordinamenti;

- i) lo svolgimento di attività ludico-didattiche e ricreative;
- j) collaborare con la Pubblica Amministrazione, enti privati ed il personale addetto, avvalendosi anche del supporto di operatori o professionisti legalmente abilitati nonché di volontari con comprovate esperienze professionali nel comparto socio-sanitario e psico-educativo per individuare, formulare e attuare programmi didattici e piani per l'inserimento nella scuola; nonché per conseguire tutti gli obiettivi contenuti nel presente statuto;
- k) Collaborare con la Pubblica Amministrazione e con le strutture sanitarie per promuovere una maggiore sensibilizzazione e dare una migliore informazione ai familiari degli utenti nei temi di educazione sanitaria, assistenziale e legislativa.
- l) Intraprendere rapporti di collaborazione con Enti, Fondazioni, Istituti, Cooperative ed altre associazioni, che abbiano scopi analoghi e affini a quelli contemplati nel presente statuto.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà svolgere attività

complementari e attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale secondo l'art. 6 del D.Lgs. 117/17 come a titolo esemplificativo:

- a) la somministrazione di alimenti e bevande ai propri soci e ai loro familiari conviventi, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, a fronte di corrispettivi specifici secondo quanto previsto dall'articolo 148 del TUIR e, dal periodo di imposta in cui tale norma non è più applicabile, alle condizioni previste dall'art. 85 del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modifiche;
- b) la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico in occasione di particolari eventi o manifestazioni, per il periodo di svolgimento delle stesse, nei locali e/o negli spazi dove tali manifestazioni si svolgono, alle condizioni previste dall'art. 70 del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modifiche;
- c) organizzazione di viaggi per corsi di formazione e di specializzazione per discipline affini agli scopi statutari;
- d) attività commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari;
- e) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere ed a quello degli articoli accessori di pubblicità;
- f) organizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento;
- g) ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti;
- h) organizzazione e promozione di eventi musicali, organizzazione di eventi culturali e musicali;
- i) organizzazione e promozione di workshop e seminari pubblici, privati di carattere sociale e/o scientifico;
- j) organizzazione e promozione di servizio di ristoro, bar e intrattenimento/divertimento in occasione di particolari eventi o manifestazioni, per il periodo di svolgimento delle stesse, nei locali e/o negli spazi dove tali manifestazioni si svolgono, alle condizioni previste dall'art. 70 del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modifiche;
- k) organizzazione e promozione di eventi di incontro intellettuale, scientifico, sociale e di scambio culturale che coinvolga anche soggetti svantaggiati e che promuova l'integrazione.

In particolare, esercita attività commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari e ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti.

L'individuazione delle ulteriori attività esercitabili è demandata al Consiglio Direttivo dell'Associazione

TITOLO III

Soci

ART. 6

Sono associati dell'associazione le persone fisiche e gli Enti del Terzo Settore che condividono le finalità e gli scopi associativi, così come definiti nei precedenti articoli 4 e 5, e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale, e rispettino le norme dello statuto e regolamenti interni aderendo alle finalità istituzionali del sodalizio e collaborando al loro raggiungimento.

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall'art. 35 comma 1 D.lgs. 117/2017; se successivamente alla costituzione il

numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

Il numero degli altri ETS associati non dovrà essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Gli enti con o senza personalità giuridica, che non devono perseguire finalità di lucro, saranno rappresentati dal rispettivo Presidente, ovvero da altro soggetto delegato dal proprio organo amministrativo.

Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'associazione.

Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1 del CTS, l'associazione deve tenere regolarmente:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il registro dei volontari;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione.

I libri di cui alla lettera d) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati o gli aderenti, ad eccezione degli enti di cui all'articolo 4, comma 3 del CTS, hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.

Il trattamento dei dati personali acquisiti all'atto dell'iscrizione presso l'associazione nonché nel corso del rapporto associativo sono finalizzati all'instaurazione e gestione del vincolo associativo e non possono essere comunicati o diffusi a terzi fatta espressa accettazione da parte dell'interessato e salve le comunicazioni richieste per gli adempimenti di legge e per l'eventuale stipula di polizze assicurative.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo.

ART. 7

L'ammissione di un nuovo associato è deliberata del Consiglio Direttivo, su domanda dell'interessato.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà specificare le proprie complete generalità, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi della associazione.

La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato; in tal caso il richiedente che ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci, l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

In caso di domanda di ammissione a socio da parte di minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale sugli stessi.

Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti della associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni.

Fanno parte dell'associazione le seguenti categorie di soci:

- Soci Fondatori: coloro i quali hanno sottoscritto la scrittura privata relativa alla costituzione della associazione, indicati nell'atto costitutivo;
- Soci Ordinari: tutti gli altri soci, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.
- Soci Juniores: i soci minori di età.

Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

ART. 8

Tutti i soci hanno il diritto, dal momento della loro ammissione, di partecipare all'attività dell'associazione, di contribuire alla determinazione delle modalità di realizzazione degli scopi associativi, oltre naturalmente il diritto di frequentare i locali sociali.

A tutti i Soci spetta inoltre il diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione; i Soci Juniores saranno rappresentati dagli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.

Tutti i Soci hanno il diritto a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

ART. 9

I soci hanno il dovere di osservare lo Statuto ed i regolamenti interni dell'associazione.

I soci sono tenuti a versare la quota associativa annuale stabilita in funzione dei programmi di attività.

Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

TITOLO IV

Recesso - Esclusione

ART. 10

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.

ART. 11

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che si renda moroso nel versamento del contributo annuale per un periodo superiore a due mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante lettera od altro mezzo idoneo alla ricezione e lettura, ad eccezione del caso previsto nella precedente lettera b), e devono essere motivate.

Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione.

L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci

che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

TITOLO V

Risorse economiche - Esercizio Sociale - Bilancio di esercizio - Bilancio sociale

ART. 12

Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili ed immobili conferiti all'atto della costituzione ed in esso risultanti.

Il patrimonio potrà essere incrementato con acquisti, lasciti, donazioni di beni mobili ed immobili, contributi e liberalità di ogni tipo, da parte di Enti pubblici e privati, singoli cittadini, imprese e società di ogni tipo.

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati senza vincolo di destinazione;
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di enti o di Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- d) contributi dell'Unione Europea e di altri organismi internazionali;
- e) contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private;
- f) proventi delle cessioni di beni e prestazioni di servizi agli associati o a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera marginale, ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, quali manifestazioni, mostre, mercati artigianali ecc.;
- g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- h) rette ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni;
- i) raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs.117/17
- l) finanziamenti, compresi mutui e leasing finanziari, ed ogni altro tipo di entrate.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai fini di cui al comma che precede, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo (artt. 8 e 9 del CTS).

Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del CTS è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio, convocare l'assemblea per deliberare, la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

ART. 13

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

ART. 14

Bilancio di esercizio

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Il bilancio di esercizio è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale cui si riferisce il bilancio ovvero nel maggior termine di sei mesi in caso di motivate necessità, e depositato presso il registro unico del terzo settore entro i termini e le modalità previsti dalla normativa vigente.

Il bilancio di esercizio, redatto in conformità alla normativa vigente, deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa stessa.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, nella relazione di missione o, nell'ipotesi in cui il bilancio sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.

Bilancio sociale

Laddove ricorrano le condizioni di cui all'art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o sia ritenuto opportuno dagli organi sociali competenti, l'Associazione è tenuta ad approvare, depositare e pubblicare il proprio bilancio sociale, redatto secondo le linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il bilancio sociale è predisposto dall'Organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce ovvero nel maggior termine di sei mesi in caso di motivate necessità.

TITOLO VI

Organi dell'Associazione

ART. 15

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) Segretario e Vicepresidente;
- e) Organo di Controllo;
- f) Revisore legale o Società di Revisione.

Assemblee

ART. 16

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

L'avviso della convocazione dovrà essere comunicato ai singoli associati a mezzo posta ordinaria, posta elettronica, fax o telegramma od altro mezzo idoneo che provi la ricezione e la lettura della convocazione, in ogni caso almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

ART. 17

Nelle assemblee ordinarie e straordinarie hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa.

L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'assemblea senza diritto di voto e non sono computati ai fini del quorum; tali associati possono intervenire in assemblea ed essere eletti alle varie cariche sociali.

ART. 18

L'assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio dell'esercizio precedente, ai sensi dell'articolo 14 del presente Statuto;
- b) approva, quando previsto, negli stessi termini, il bilancio sociale;
- c) procede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo ed eventualmente i membri dell'organo di controllo o del revisore;
- d) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione della Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- e) approva gli eventuali regolamenti;
- f) fa proposte di programmazione.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale ovvero nel maggior termine di sei mesi in caso di motivate necessità.

L'assemblea si riunisce inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o qualora ne sia fatta richiesta per iscritto, con le indicazioni delle materie da trattare, dall'organo di controllo o dal revisore se eletti, o da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 20 giorni dalla data della richiesta.

L'assemblea ordinaria:

* in prima convocazione è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto al voto;

* in seconda convocazione, da tenersi a distanza di almeno un giorno dalla prima, è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'assemblea stessa delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti o rappresentati, su tutti gli argomenti all'ordine del giorno.

ART. 19

L'Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione stessa e sulla nomina del/i liquidatore/i.

L'assemblea straordinaria:

A)

in ordine alle deliberazioni relative alle modifiche dello Statuto:

* in prima convocazione è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto al voto;

* in seconda convocazione, da tenersi a distanza di almeno un giorno dalla prima, è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'assemblea stessa delibera validamente, sia in prima che in seconda

convocazione, con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

B)

in ordine allo scioglimento dell'Associazione e alla nomina del/i liquidatore/i

* è regolarmente costituita e delibera validamente con il voto favorevole di tanti associati che rappresentino almeno i **tre quarti (3/4) degli associati.**

ART. 20

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vicepresidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa.

La nomina del Segretario è fatta dall'Assemblea.

Consiglio Direttivo

ART. 21

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri scelti fra gli associati, ovvero indicati dagli enti giuridici associati.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Il termine quadriennale scade con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo anno del quadriennio.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed, eventualmente, un Vicepresidente.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o in caso di impedimento dal Vicepresidente, tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 (un terzo) dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo viene convocato con avviso spedito almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli associati al domicilio risultante dal libro degli associati (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dall'associato); nei casi di urgenza il Consiglio può essere convocato, con le stesse modalità, almeno entro il giorno precedente.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, o in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Il Consiglio Direttivo delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti; in caso di parità il voto del Presidente è prevalente.

Il Consigliere che risulti assente ingiustificato per due sedute consecutive si intende decaduto.

In tal caso si provvederà alla sua sostituzione nei modi previsti dall'art. 22 del presente statuto.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione dell'associazione.

Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle delibere assembleari;
- g) redigere il bilancio dell'esercizio e, quando previsto, il bilancio sociale;
- b) predisporre i regolamenti interni;
- c) studiare ed elaborare i programmi effettuati in base alle direttive

dell'assemblea ed esaminare le proposte dei soci;

- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'associazione; esse possono essere composte da soci e non soci, purché, questi ultimi, risultino essere particolarmente preparati e abilitati sulle tematiche in esame: la presidenza delle commissioni sarà riservata a un membro del Consiglio direttivo;
- g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione;
- h) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri;
- i) compiere atti a carattere finanziario come aperture di c/c, fidi, mutui e tutto quanto di interesse associativo.
- j) predisporre la determinazione della quota annuale da versare da parte dei soci.

Alle riunioni del Consiglio possono essere invitati altri soci o terzi, i quali partecipano senza diritto di voto.

ART. 22

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti il Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti dall'assemblea, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio provvederà alla loro sostituzione nominando altri soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica.

Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Presidente

ART. 23

Il Presidente ha la legale rappresentanza e la firma dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, coordina e sovrintende a tutte le attività dell'Associazione e all'esecuzione delle delibere degli organi dell'Associazione.

In caso di sua assenza o impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vicepresidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vicepresidente coordinare l'attività di ordinaria amministrazione in attesa che il Consiglio Direttivo nomini il nuovo Presidente.

Al Presidente sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione tenuto conto del parere del Consiglio Direttivo, come di seguito meglio specificati: aprire e chiudere conti correnti bancari, ritirare fascicoli di assegni; contrarre obbligazioni passive di ogni tipo compresi, mutui, finanziamenti, leasing e stipula di polizze assicurative fino all'importo massimo che verrà deciso dall'Assemblea, autorizzare mandati e bonifici, emettere assegni di conto corrente e circolari: potrà girare assegni di conto corrente, circolari, vaglia postali ed effetti per l'incasso e rilasciare quietanze liberatorie.

Il Presidente ha la custodia di tutti i titoli di credito, compresi i libretti degli assegni e i libretti di deposito; in caso di sua assenza o impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vicepresidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vicepresidente coordinare l'attività di ordinaria amministrazione in attesa che il Consiglio Direttivo nomini il nuovo Presidente.

Il Presidente dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Spetta al Presidente:

- a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio direttivo e dell'Assemblea dei Soci;
- b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio direttivo;
- c) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
- d) convocare e presiedere l'Assemblea dei Soci;
- e) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione;
- f) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'ente;
- g) assumere, nei casi di urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio direttivo, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Istituzione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio direttivo medesimo entro il termine improrogabile di 15 (quindici) giorni dalla data di assunzione del provvedimento;
- h) può attribuire incarichi speciali a singoli soci, demandando, se necessario, parte dei suoi poteri, con esclusione di quelli a lui soltanto spettanti per legge o per statuto;
- i) provvede alla nomina del Segretario e del Tesoriere, i quali operano sotto le sue direttive.

ART. 24

Delle adunanze e delle deliberazioni dei vari organi sociali si dovrà fare processo verbale da iscriversi nell'apposito libro da firmarsi da parte del Presidente e del Segretario facente funzione.

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni e attende alla corrispondenza.

Il tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta e conservazione dei libri contabili e sociali nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio direttivo o del Presidente, o dell'organo di controllo o del revisore.

ART. 25

Qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 30 del CTS, o per volontà dell'assemblea, l'associazione nomina un organo di controllo composto da un solo membro effettivo o da un collegio sindacale, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, ovvero un revisore, e resta in carica per quattro anni.

All'organo di controllo sono affidati i compiti di cui al citato art. 30 del CTS.

Qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 31 del CTS, e salvo quanto previsto dall'articolo 30, comma 6 del CTS, l'associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, e resta in carica per quattro anni.

Al revisore si applica il citato art. 31 del CTS.

ART. 26

Tutte le cariche sociali, tranne quella dell'Organo di controllo, sono gratuite e non danno diritto né a compensi né a gettoni, fatto salvo il rimborso delle spese per costi effettivamente sostenuti in favore esclusivo dell'Associazione.

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

ART. 27

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività della Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

TITOLO VII

Lavoro dipendente - rapporti con gli Enti pubblici - Obblighi Assicurativi

Lavoro dipendente

ART. 28 - L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del CTS, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al venti per cento del numero degli associati, fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'articolo 35, comma 1, relativamente alla prevalenza dell'attività di volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Dei rapporti con gli Enti pubblici

ART. 29

1) In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5 del CTS, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona.

2) La co-programmazione è finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili.

3) La co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui comma 2.

4) Ai fini di cui al comma 3, l'individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti partner.

5) L'Associazione potrà stipulare convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato, avente gli scopi riconosciuti dall'art. 56 del CTS.

6) L'Associazione potrà avvalersi della facoltà di partecipare al credito agevolato, nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 56 C.T.S., che abbiano ottenuto l'approvazione di uno o più progetti di attività e di servizi di interesse generale inerenti alle finalità istituzionali.

7) L'Associazione potrà richiedere il sostegno del fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore.

Obblighi Assicurativi

ART. 30

L'Associazione dovrà dotarsi di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e dovrà inoltre sottoscrivere copertura assicurativa contro gli infortuni a beneficio dei singoli soci.

L'Associazione è tenuta ad assicurare i volontari di cui si avvale, anche occasionalmente, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

TITOLO VIII

Scioglimento

ART. 31

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria secondo le modalità e con le maggioranze previste all'art. 19 che precede; con le stesse modalità e maggioranze saranno nominati uno o più liquidatori, scelti anche fra i non soci.

In caso di estinzione o scioglimento per qualsiasi causa esso intervenga dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del CTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale; si applica l'art. 9 del CTS.

Norma finale

ART. 32

L'associazione si potrà avvalere dell'art. 148 comma 8 lettere a) b) c) d) e) f), del T.U.I.R. qualora non decidesse di procedere all'iscrizione nel RUNTS.

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti, decide l'assemblea ai sensi delle leggi vigenti e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

F.TI: ELENA MATTESINI

(L.S.) MARCO FANFANI NOTAIO

[illegible]